

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 24 luglio 2018 — Groupe Lactalis / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-485/18)

(2018/C 352/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Groupe Lactalis

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 ⁽¹⁾, che stabilisce, in particolare, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte usato come ingrediente, debba essere inteso nel senso che esso ha espressamente armonizzato detta materia ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento e osti al riconoscimento agli Stati membri della facoltà di adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie sulla base dell'articolo 39 di detto regolamento.
- 2) Ove le disposizioni nazionali siano giustificate dalla protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, se i due criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo per quanto riguarda, da una parte, il nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e, dall'altra, la prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, debbano essere letti congiuntamente e, in particolare, se il giudizio sul nesso comprovato possa essere fondato su elementi soltanto soggettivi concernenti l'importanza dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.
- 3) Se, nella misura in cui sembri che le qualità dell'alimento possano essere intese come riferite a tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità dell'alimento, le considerazioni collegate alla capacità dell'alimento di resistere al trasporto e ai rischi di una sua alterazione nel corso del tragitto possano rilevare nel quadro della valutazione dell'esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.
- 4) Se la valutazione delle condizioni fissate nell'articolo 39 presuppone di considerare le qualità di un alimento come uniche a causa della sua origine o della sua provenienza o come garantite da detta origine o provenienza e, in quest'ultimo caso, se, malgrado l'armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili in seno all'Unione europea, la menzione dell'origine o della provenienza possa essere più precisa di una menzione sotto forma di «UE» o «extra UE»

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304, pag. 18).